

TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

● Norme connesse:

- L. 18 dicembre 1984, n. 975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1960), in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato e processuale*, Area VIII, *Diritto internazionale privato*.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1173. Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto [1321], da fatto illecito [2043 ss.], o da ogni altro atto [651, 662, 1987] o fatto [1337, 1890] idoneo a produrle [647, 737, 843, 1337] in conformità dell'ordinamento giuridico [433, 1175, 1755, 1762, 1987, 2028, 2033, 2041; L. camb. 11, 14].

● Norme connesse:

- per gli obblighi nascenti da accordi tra privati e pubbliche amministrazioni, art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: *1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.*

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica

amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. [...];

- per gli accordi tra amministrazioni pubbliche, art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: *1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

- per gli obblighi da contratti stipulati dalla P.A. in tema di lavori, servizi e forniture, art. 30, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in *Leggi civili*, voce *Contratti e appalti pubblici*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- in materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata:

A) art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità medica*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*, che recita: *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della

condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile;

B) art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità medica*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*, nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24 e dall'art. 11, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che recita: *Art. 3. Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. 1. [L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo] (abrogato).*

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinata in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello svilup-

po economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva] (abrogato).

3. [Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo] (abrogato).

4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei colle-

gi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- art. 11, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 14, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, ambedue le norme riportate in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

■ Codice civile del 1865: Art. 1097. *Le obbligazioni derivano dalla legge da contratto o quasi-contratto da delitto o quasi-delitto.*

1174. Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [1197, 1206, 1236, 1255, 1256, 1257, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464, 2230], anche non patrimoniale, del creditore [648, 793, 840, 2059].

1175. Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [Cost. 2; 1176, 1206, 1227, 1236, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 comma 1, 1759, 1805 comma 1, 1821, 1914, 2105, 2392, 2598 n. 3; c.p.c. 88; Cost. 111; L. 241/1990, 1, comma 1]¹.

¹ Articolo così modificato dall'art. 3 comma 2, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

● Norme connesse:

- sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, art. 36, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- sull'abuso di dipendenza economica, art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192, in *Leggi civili*, voce *Subfornitura nelle attività produttive*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- sulle clausole abusive nelle transazioni commerciali, art. 7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in *Leggi civili*, voce *Transazioni commerciali*, Sezione III, *Obbligazioni pecuniarie*, Area IV, *Obbligazioni*.

- sull'abuso di posizione dominante vedi art. 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287, in *Leggi civili*, voce *Antitrust e concorrenza*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- art. 833 c.c.; art. 54, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riportata nella Parte I del volume; art. 17, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riportata nella Parte I del volume.

- artt. 10, comma 1, e 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, nel testo modificato dall'art. 7, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che, rispettivamente, dispongono: Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale. 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giu-

ridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del diritto.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonchè ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

CAPO II

DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Sezione I

Dell'adempimento in generale

1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempire [1197, 1198, 1218] l'obbligazione il debitore deve [1375] usare la diligenza del buon padre di famiglia [382, 491, 531, 703, comma 4, 789, 1001, 1107, 1148, 1218, 1227, 1228, 1341, 1587, comma 1, n. 1, 1681, 1693, 1710, 1746, 1749, 1768, 1785, 1787, 1800, comma 3, 1804, 1812, 1838, 1839, 1856, 1961, comma 2, 2030, 2148, comma 2, 2167, comma 2, 2174, 2236, 2392, 2407, comma 1, 2598, comma 3].

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, comma 2, 2224 comma 1, 2232, 2236].

● Norme connesse:

- in materia di intermediazione finanziaria v. artt. 21 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- in materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata:

A) art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità medica*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*, che recita: *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.*

3. *L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.*

4. *Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la pro-*

fessione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile;

B) art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità medica*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*, nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24 dall'art. 11, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che recita: *Art. 3. Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. 1. [L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo] (abrogato).*

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva] (abrogato).

3. [Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo] (abrogato).

4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli

esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei colleghi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- in materia di diligenza dell'attività della Pubblica amministrazione, art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

- in materia di società tra professionisti, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, in *Leggi civili*, voce *Società tra professionisti*, Area VI, *Impresa e lavoro*.

- sul consenso informato, L. 22 dicembre 2017, n. 219, in *Leggi civili*, voce *Consenso informato e Disposizioni anticipate di trattamento*, Area I, *Persone e famiglia*.

- sulla responsabilità colposa della banca per aver pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge assegni), in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

■ Codice civile del 1865: Art. 1224. *La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'articolo 1843.*

Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

1177. Obbligazione di custodire.

L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718], una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

■ Codice civile del 1865: Art. 1219. *L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna.*

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

1178. Obbligazione generica.

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1179, 1378, 1465].

1179. Obbligo di garanzia.

Chi è tenuto a dare una garanzia [492, 639], senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2745, 2784 ss., 2808] o personale [1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1186, 1200, 1461, 1936, 2784; c.p.c. 119].

● Norme connesse:

- art. 8, comma 2, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in *Leggi civili*, voce *Divorzio e separazione*, Area I, *Persone e famiglia*.

1180. Adempimento del terzo.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1197, 1201, 1272, 1273, comma 4, 1656, 1674, 1811, 2036, 2041, 2222, 2230, 2232, 2834].

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [1236, 1936].

■ Codice civile del 1865: Art. 1238. *Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.*

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purché questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottrarre nei diritti del creditore.

Art. 1239. *L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.*

1181. Adempimento parziale.

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [1197, 1285] anche se la prestazione è divisibile [1205, 1314 ss., 1384, 1464], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [1193, comma 2, 1208 n. 3, 1258, 1285, 1314, 1484, 1672, 2873, comma 2; disp. prel. 8; L. camb. 45].

● Norme connesse:

- art. 45, comma 2, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 37, comma 2, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

■ Codice civile del 1865: Art. 1246. *Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorché divisibile.*

1182. Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [disp. att. 159; c.p.c. 20].

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1590, comma 4, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [43] che il creditore ha al tempo della scadenza [1498, 1528, 1834, comma 2, 1843, comma 2, 2099, comma 1]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione [1209] e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [1208, comma 1, n. 6, 1245, 1278; disp. att. 159].

● Norme connesse:

- artt. 44, 99, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*; artt. 1, 81, R.D. 21 dicembre 1933,

n. 1736, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

■ Codice civile del 1865: Art. 1249. *Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.*

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508.

1183. Tempo dell'adempimento.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita [1184], il creditore può esigerla immediatamente [1175, 1219, 1771]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [645, 650, 1331, 1482, comma 2, 1771, comma 2, 1810, 1817].

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [1817, comma 2]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi [disp. att. 80].

● Norme connesse:

- per il termine di definizione del procedimento amministrativo, art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: 2. *Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*

2. *Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*

3. *Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*

4. *Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici*

[1183] e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [1230, 1823].

1232. Privilegi, pegno e ipoteche.

I privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito originario si estinguono [1936], se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 1275, 2655, 2843, 2878].

■ Codice civile del 1865: *Art. 1274. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.*

1233. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido [1292] con effetto liberatorio per tutti [1300], i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [1232].

1234. Inefficacia della novazione.

La novazione è senza effetto, se non esisteva [1418] l'obbligazione originaria [1230].

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [1425], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [1444].

1235. Novazione soggettiva.

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato [1230], si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.].

Sezione II Della remissione

1236. Dichiarazione di remissione del debito.

La dichiarazione [774-777, 1324] del creditore di rimettere [458-771-1348, 647-658, 649-658] il debito [793, 1276, 1348, 1353, 2393, comma 4] estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [1334] salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare [737, 809, 1301, 1320, comma 1, 1332, 1353, 2113, 2726].

● Norme connesse:

- art. 64, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

1237. Restituzione volontaria del titolo.

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [2726] anche rispetto ai condobitori in solido [1292, 1301].

Se il titolo del credito è in forma pubblica [2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma

esecutiva [2714; c.p.c. 475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria [1238].

■ Codice civile del 1865: *Art. 1279. La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condobitori in solido.*

1238. Rinuncia alle garanzie.

La rinuncia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1239, 1240].

■ Codice civile del 1865: *Art. 1280. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.*

1239. Fideiussori.

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori [1247, 1253, 1936, 1939, 1945; L. fall. 135, 184].

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato [1941]. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero [1301].

● Norme connesse:

- artt. 135, 184, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

- art. 59, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attuativo della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che prevede l'applicazione dell'art. cit. ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione.

■ Codice civile del 1865: *Art. 1282. La remissione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.*

Art. 1283. La liberazione accordata dal creditore ad uno dei suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.

1240. Rinuncia a una garanzia verso corrispettivo.

Il creditore che ha rinunciato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo [1238] deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Sezione III

Della compensazione

● Norme connesse:

- art. 33, comma 2, lett. c), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili, voce Consumatore (tutela del)*, Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

1241. Estinzione per compensazione.

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due [1249] debiti si estinguono [1242-1252]

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore [2082], le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa [2083, 2196, comma 1, n. 4, 2197].

■ Codice civile del 1865: *Art. 1134. Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.*

1369. Espressioni con più sensi.

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto [1346, 1364].

■ Codice civile del 1865: *Art. 1133. Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.*

1370. Interpretazione contro l'autore della clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro [1341, 1342, 1363, 1366, 1371].

● Norme connesse:

- art. 35, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*, secondo cui: 1. *Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.*

2. *In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.*

3. *La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.*

1371. Regole finali.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato [1184], se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti [1374], se è a titolo oneroso [1286, 1362]. [...]¹.

¹ Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

■ Codice civile del 1865: *Art. 1137. Nel dubbio il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.*

CAPO V

DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Sezione I

Disposizioni generali

1372. Efficacia del contratto.

Il contratto ha forza di legge tra le parti [1373, 1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo

consenso [1321] o per cause ammesse dalla legge [177, 320, comma 3, 374, 375, 557, 1399 comma 3, 1418, 1447, 1453, 1458, comma 2, 1671, 1896, 2227, 2643, 2655, comma 4; L. fall. 72 ss.].

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi [1379, 1381, 1478, 1479] che nei casi previsti dalla legge [1239, 1300, 1301, 1411, 1415].

● Norme connesse:

- sullo *jus variandi*, art. 768-*septies* c.c. sul patto di famiglia.

- in materia di contratti bancari, art. 118, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e poi modificato dall'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106: «*Art. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

2. *Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.*

2-bis. *Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.*

3. *Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

4. *Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».*

- art. 172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità civili e assicurazioni*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 72, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili*, voce *Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- artt. 61 e 62 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attuativo della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), i quali prevedono, in deroga all'articolo in oggetto, l'estensione, rispettivamente, degli effetti dell'accordo di ristrutturazione e della convenzione

di moratoria anche ai creditori non aderenti, appartenenti alla medesima categoria giuridica dei creditori aderenti.

■ Codice civile del 1865: Art. 1123. *I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.*

Non possono essere revocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

Art. 1130. *I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti: essi non pregiudicano né giovano ai terzi, fuorché nei casi stabiliti dalla legge.*

1373. Recesso unilaterale.

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto [1324, 1334, 1341, 1350, 1453, 1458, comma 2], tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione [1385, 1411, 1537, 1660, 1671, 1674, 1722 n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558].

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [1467], tale facoltà può essere esercitata anche successivamente [1569, 1612-1614, 1616, 1627, 1660, 1671, 1722-1727, 1750, 1833, 1855, 1893, 1897, 1899, 1918, 1985, 2118, 2119, 2227, 2285, 2307, 2315, 2437, 2454, 2473, 2532], ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto [1376, 1453] quando la prestazione è eseguita [1386].

È salvo in ogni caso il patto contrario [1458, comma 2].

● Norme connesse:

- comma 1: 1) sul recesso per i contratti i negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, artt. 52-59, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

2) sul recesso nei contratti relativi al diritto di godimento ripartito sugli immobili, art. 73 dello stesso codice del consumo.

3) sul recesso nei contratti relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, art. 67-duodecies, del medesimo codice del consumo.

4) per il generale divieto di recesso nei contratti della p.a., art. 21-sexies, L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: *"il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto"*.

5) per la speciale disciplina in tema di recesso negli appalti pubblici di lavori, art. 109, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); art. 32, comma 8, dello stesso D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: *"Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spe-*

se contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6) per la revoca unilaterale di provvedimenti ed accordi amministrativi, artt. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), e 21-quinquies (Revoca del provvedimento), L. 7 agosto 1990, n. 241.

7) per il recesso dal collocamento fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

8) in materia assicurativa, art. 172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in *Leggi civili*, voce *Responsabilità civile e assicurazioni*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*.

9) per il recesso nei contratti bancari, artt. 120-bis e 125-ter, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

10) per il recesso in materia locatizia, artt. 4 e 9, L. 27 luglio 1978, n. 392, in *Leggi civili*, voce *Locazioni (Disciplina generale)*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- art. 80, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili*, voce *Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*; artt. 33, comma 2, lett. g), h), 47, 48, 64-67, 67-duodecies, 73, 74, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

1374. Integrazione del contratto.

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi [1739, comma 2, 1756, 1825, 1498, comma 2] e l'equità [1226, 1339, 1340, 1349, 1367, 1368, 1450, 1467, comma 3, 1468, 1733, 1751, comma 1, 2187].

■ Codice civile del 1865: Art. 1124. *I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche in tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso la legge ne derivano.*

- art. 2, comma 1, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, secondo cui i piccoli imprenditori sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dallo stesso art. 2.

- per la nozione di imprenditore artigiano, artt. 2, 3 e 4, L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

- art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- artt. 7, 18, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in *Leggi civili, voce Registro delle imprese*, Area VI, *Impresa e lavoro*.

2084. Condizioni per l'esercizio dell'impresa.

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'impresa sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative]¹.

¹ Le parole in parentesi devono intendersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

● Norme connesse:

- in materia di segnalazione certificata di inizio attività - *Scia*, art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241.

- per l'esercizio della funzione finanziaria, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in *Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- per la disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici, L. 5 agosto 1981, n. 416.

- per la disciplina del sistema radiotelevisivo, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

- per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in *Leggi civili, voce Responsabilità civile e assicurazioni*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*.

- per l'esercizio della funzione creditizia, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

2085. Indirizzo della produzione.

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] [2088]¹.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese [Cost. 41, 43].

¹ Le parole in parentesi devono intendersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2086. Gestione dell'impresa¹.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104, 2145].

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale².

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 375, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto (avvenuta il 14 febbraio 2019). Il testo previgente disponeva: **Direzione e gerarchia nell'impresa**.

² Comma aggiunto dall'art. 375, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto (avvenuta il 14 febbraio 2019).

I Norme connesse:

- artt. 19 ss. L. 20 maggio 1970, n. 300, in *Leggi civili, voce Lavoro*, Area VI, *Impresa e lavoro*.

2087. Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41; c.p. 437 e 451].

● Norme connesse:

- art. 9, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in *Leggi civili, voce Lavoro*, Area VI, *Impresa e lavoro*; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

2088. - 2092.

[...]¹.

¹ Articoli da intendersi abrogati a seguito dell'entrata in vigore del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2093. Imprese esercitate da enti pubblici.

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadriati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadriati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate [2201].

Sono salve le diverse disposizioni della legge [2221; L. fall. 1, 195; c.p.c. 409 n. 4].

● Norme connesse:

- comma 2: art. 37, L. 20 maggio 1970, n. 300, in *Leggi civili, voce Lavoro*, Area VI, *Impresa e lavoro*.

- comma 3: 1) per la privatizzazione degli enti pubblici economici, D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in L. 29 gennaio 1992, n. 35.

2) per l'esclusione degli enti pubblici dalle imprese soggette a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, artt. 1 e 195, comma 8, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in *Leggi civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.